

### PROVINCIA DI CAMPOBASSO

# REGOLAMENTO COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato dal Consiglio Provinciale in data 30 settembre 2003 con deliberazione n. 92/1 resa esecutiva il 20 ottobre 2003

#### Art. 1 Istituzione del Comitato

E' istituito presso la Provincia di Campobasso, il Comitato Provinciale di Protezione Civile quale organismo che partecipa all'organizzazione e all'attuazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e del Decreto Legislativo 112/98 e sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dagli artt. 14 e 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal T.U.E.L. n. 267/2000.

### Art. 2 Finalità

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile assicura lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali allorquando la materia sarà compiutamente delegata.

A tale scopo il Comitato Provinciale formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi per le finalità di cui all'art. 13 comma 1 della Legge n. 225/92.

### Art. 3 Presidenza, composizione e nomina del Comitato

### Il Comitato è composto da:

Componenti di diritto:

- Presidente della Provincia (o Assessore delegato) che lo presiede;
- Prefetto o suo delegato;

#### Componenti effettivi:

- Sindaci dei Comuni sede di COM;
- Presidenti delle Comunità Montane;
- 2 Consiglieri di maggioranza;
- 2 Consiglieri di minoranza;
- 1 Rappresentante della Regione Settore Protezione Civile;
- Dirigente del 3° Settore-1° servizio (Ingegnere Capo);
- Dirigente della struttura Provinciale Protezione Civile;
- 1 Rappresentante del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- 1 Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- 1 Rappresentante della Consulta Provinciale del Volontariato;
- 1 Rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- 1 Rappresentante per ogni ASL presente sul territorio provinciale;
- 1 Rappresentante per ogni Nucleo Industriale presente sul territorio provinciale;
- 1 Rappresentante per ogni Consorzio di Bonifica presente sul territorio provinciale;
- 1 Rappresentante dell'Autorità di Bacino;
- 1 Rappresentante dell'ARPAM.

I Componenti citati sono nominati dal Presidente della Provincia su segnalazione degli Enti, Organismi istituzionali, aziende e associazioni.

I componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni del Comitato Provinciale di Protezione Civile.

E' facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato in qualità di componenti aggiuntivi figure ritenute idonee in relazione agli argomenti da trattare.

### Art. 4 Durata in carica e funzionamento del Comitato

Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Il Presidente decade con il termine del mandato e viene sostituito, automaticamente, dal nuovo Presidente eletto, che ne assume immediatamente le funzioni.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

La convocazione, in via ordinaria, può essere richiesta da 1/5 dei Consiglieri ed in via straordinaria anche su richiesta di uno dei suoi componenti e dalla Commissione Consiliare competente.

La riunione in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

### Art. 5 Gruppi di lavoro

Per il conseguimento delle attività indicate all'art. 2 il Comitato può istituire appositi Gruppi di lavoro ai quali possono venire chiamati a partecipare esperti e rappresentanti di Enti, Organismi, Associazioni ed Aziende maggiormente idonei per argomento e competenza territoriale nonché dipendenti della Provincia.

### Art. 6 Funzioni di segreteria

Il Dirigente di Protezione Civile della Provincia assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato e dei Gruppi di lavoro.

Le funzioni di verbalizzante alle riunioni del Comitato e dei Gruppi di lavoro sono svolte da un dipendente provinciale su indicazione del Dirigente di Protezione Civile.

### Art. 7 Indagini e studi

I risultati delle indagini e degli studi promossi dai Gruppi di lavoro sono trasmessi al Presidente del Comitato.

## Art. 8 Disposizioni finanziarie

La partecipazione ai lavori del Comitato e dei Gruppi di lavoro è a titolo gratuito. Sono a carico della Provincia le spese per il funzionamento del Comitato.

### Art. 9 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

### Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione ai sensi delle norme vigenti.